

**Studio Patrizia Riva**  
**Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

---

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

---

*Informativa n. 14 del 22/07/2015*

**Oggetto: ULTIMI CHIARIMENTI SUL 730 PRECOMPILATO E LA C.U. 2015, CHIARIMENTI SUL REGIME AGEVOLATO PER EXPO 2015, RATING DI LEGALITA', VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI, LAVORO ACCESSORIO, NASPI, CONGEDO PARENTALE E GARANZIA GIOVANI**

Le ultime delucidazioni sul 730 e sulla C.U. in prossimità della scadenza di trasmissione; i rimborsi IVA, il reverse charge nell'edilizia ed esenzioni per i lavoratori dei partecipanti per Expo 2015; la procedura e il successo del rating di legalità promosso dall'Antitrust; il finanziamento per l'espansione in mercati oltreconfine delle p.m.i.; i nuovi chiarimenti sulla NASpI e sul progetto europeo Garanzia Giovani da parte dell'INPS e le modalità di richiesta del congedo parentale per il periodo transitorio sono i principali argomenti delle ultime due settimane

## Soggetti interessati



### IMPRESE

- Circolare 25/E – chiarimenti sul regime di vantaggio per Expo 2015
- Equitalia: dal 9 luglio possibilità di pagare mediante Sisal e Lottomatica anche avvisi e rate
- Rating di legalità: aumento delle richieste
- Voucher per l'internazionalizzazione: fornite dal MISE le modalità di accesso
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: lavoro accessorio
- Circolare 129/INPS – Garanzia Giovani



### PROFESSIONISTI

- Circolare 26/E – Ultimi chiarimenti su 730 precompilato e C.U. 2015
- Equitalia: dal 9 luglio possibilità di pagare mediante Sisal e Lottomatica anche avvisi e rate
- Circolare 129/INPS – Garanzia Giovani



### PERSONE FISICHE

- Circolare 26/E – Ultimi chiarimenti su 730 precompilato e C.U. 2015
- Equitalia: dal 9 luglio possibilità di pagare mediante Sisal e Lottomatica anche avvisi e rate
- Circolare 27/E: chiarimenti in materia di collaborazione volontaria
- Congedo parentale dopo il D.lgs. 80/2015: modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: lavoro accessorio
- NASpl: Profili contributivi
- Circolare 129/INPS – Garanzia Giovani

## SOMMARIO

<b>1. CIRCOLARE 26/E – ULTIMI CHIARIMENTI SU 730 PRECOMPILATO E C.U. 2015</b>	Pag. 2
<b>2. CIRCOLARE 25/E – CHIARIMENTI SUL REGIME DI VANTAGGIO PER EXPO 2015</b>	Pag. 6
<b>3. EQUITALIA: DAL 9 LUGLIO POSSIBILITA' DI PAGARE MEDIANTE SISAL E LOTTOMATICA ANCHE AVVISI E RATE</b>	Pag. 10
<b>4. RATING DI LEGALITA': AUMENTO DELLE RICHIESTE</b>	Pag. 10
<b>5. VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE: FORNITE DAL MISE LE MODALITA' DI ACCESSO</b>	Pag. 12
<b>6. CIRCOLARE 27/E – CHIARIMENTI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA</b>	Pag. 13
<b>7. CONGEDO PARENTALE DOPO IL D.LGS.80/2015: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEL PERIODO TRANSITORIO</b>	Pag. 15
<b>8. JOBS ACT – D.LGS.81/2015: LAVORO ACCESSORIO</b>	Pag. 16
<b>9. NASPI: PROFILI CONTRIBUTIVI</b>	Pag. 18
<b>10.CIRCOLARE 129/INPS – GARANZIA GIOVANI</b>	Pag. 19

## **1. CIRCOLARE 26/E – ULTIMI CHIARIMENTI SU 730 PRECOMPILATO E C.U. 2015**

In data 7 luglio 2015 è stata pubblicata la Circolare 26/E dell'Agenzia delle Entrate, recante alcune risposte fornite nel corso dell'evento "Forum 730" ed in riferimento alla proroga al 23 luglio per l'invio dei 730 precompilati anche direttamente dai contribuenti tramite Fisconline.

### **1.1 730 scartati**

#### **Domanda**

In considerazione della proroga dell'attività di assistenza fiscale recata dal DPCM 26 giugno 2015, si chiede di conoscere il termine per la ritrasmissione delle dichiarazioni trasmesse entro il 7 luglio (termine antecedente alla proroga) e scartate.

#### **Risposta**

Nelle ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto, con circolare n. 195 del 24 settembre 1999, è stato chiarito che non si applica la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Ciò premesso, si fa presente che al fine di agevolare l'attività degli intermediari ed evitare dubbi interpretativi, i chiarimenti sopra riportati trovano applicazione anche in caso di dichiarazioni tempestivamente trasmesse entro la data del 7 luglio 2015, scartate e correttamente ritrasmesse entro la predetta data del 23 luglio.

### **1.2 730 precompilato accettato senza l'indicazione di un reddito**

#### **Domanda**

Un contribuente accetta una dichiarazione che non contiene un reddito per il quale il sostituto d'imposta non ha inviato la Certificazione Unica. In questo caso, quali sanzioni rischia il contribuente e quali il sostituto d'imposta?

#### **Risposta**

Al riguardo, si segnala che il contribuente ha l'obbligo di dichiarare i redditi percepiti. Nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, la circolare 11/E del 2015 ha chiarito che l'esclusione dal controllo formale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate (per il 2015 si tratta degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali). Pertanto, in questi casi, il controllo formale

potrà riguardare i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. Allo stesso tempo, nel caso in cui un reddito non viene indicato nella dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta, il contribuente dovrà integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate per dichiarazione infedele. Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d'imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa.

### **1.3 Modello 730 in presenza di investimenti in imprese start-up**

#### **Domanda**

La detrazione per investimenti in start up di cui al rigo RP80 di Unico PF è incompatibile con la presentazione del modello 730, atteso che in quest'ultimo la detrazione non è presente?

#### **Risposta**

L'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 consente, per gli anni dal 2013 al 2016, ai soggetti passivi Irpef che effettuano investimenti in imprese start-up innovative di portare in detrazione una parte della somma versata. Il meccanismo di fruizione di questa agevolazione risulta particolarmente articolato in quanto richiede di considerare numerosi elementi (si distingue, ad esempio, investimento diretto o tramite organismi di investimento collettivo, start up innovativa con detrazione al 19% o a vocazione sociale o in ambito energetico con detrazione al 25%), individuare l'ammontare della detrazione che può essere fruita nell'anno (investimento massimo detraibile pari a 500.000 euro), determinare l'eventuale importo residuo da riportare negli anni successivi (in caso mancata fruizione per incapacienza) e monitorare nelle prossime dichiarazioni l'ammontare dei residui maturati nei diversi anni, verificando che la detrazione sia fruita entro il terzo anno e inibendone la fruizione in caso di decadenza (cessione dell'investimento prima di due anni). Pertanto, considerato che il modello 730 è uno strumento dichiarativo semplificato destinato a dipendenti e pensionati, la detrazione per investimenti in start up è stata inclusa solo nel modello UNICO e quindi può essere fruita esclusivamente presentando quest'ultimo modello.

### **1.4 Mancata presentazione del quadro RW - Responsabilità**

#### **Domanda**

Se un contribuente presenta il modello 730 correttamente ma dimentica di presentare il quadro RW per un conto corrente estero che andrebbe indicato sia per il monitoraggio che per il versamento dell'Ivafe ci sono conseguenze sull'intermediario (CAF o professionista) che ha vistato il modello?

## **Risposta**

Il quadro RW deve essere presentato se il contribuente, nell'anno precedente, ha detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il quadro RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivae). Chi utilizza il modello 730, deve presentare il quadro RW insieme al frontespizio del modello Unico Persone fisiche 2015, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello. Si fa presente che il visto di conformità sul modello 730 non rileva ai fini degli adempimenti dichiarativi relativi al quadro RW e, pertanto, le sanzioni per l'omessa o tardiva presentazione di questo quadro non possono essere imputate al soggetto che ha apposto il visto sul modello 730.

## **1.5 Errori od omissioni nella Certificazione Unica**

### **Domanda**

Nel 730 di un contribuente che ha aderito a un fondo complementare di previdenza, i contributi extra trattenuti dal datore in busta paga sono indicati come "non esclusi" dall'imponibile anziché come "già esclusi". Essi, quindi, vengono dedotti due volte per un errore del sostituto d'imposta. Il controllo formale applicherà l'imposta e la sanzione al contribuente o al CAF/professionista che ha vistato il modello 730 errato?

### **Risposta**

In questo caso è esclusa la responsabilità del CAF o professionista che ha apposto il visto di conformità in quanto l'intermediario, nel verificare la documentazione esibita dal contribuente, non entra nel merito di quanto dichiarato dal sostituto d'imposta con la Certificazione Unica. La responsabilità ricade sul contribuente che potrà, eventualmente, rivalersi sul sostituto d'imposta, per l'importo delle sanzioni. Al sostituto è applicabile, inoltre, la sanzione di 100 euro introdotta dal D.lgs. 175/2014 per la trasmissione di una certificazione errata.

### **Domanda**

In alcuni casi le C.U. rilasciate dall'Inps e relative a prestazioni a sostegno del reddito (ad esempio C.I.G.) non riportano il numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR, pur in presenza dell'indicazione del periodo di lavoro oppure non vi è coerenza tra il numero dei giorni e il periodo di lavoro indicati. Si chiede come compilare il 730 anche ai fini del visto di conformità.

## **Risposta**

In base alle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica, il sostituto d'imposta deve comunque indicare il numero dei giorni, anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti. I punti 8 e 9 (data di inizio e data di cessazione del rapporto di lavoro) sono richiesti per il controllo sui diversi rapporti intercorsi e non rilevano ai fini dell'individuazione dei giorni utili per la determinazione delle detrazioni. In presenza di Certificazioni Uniche che presentano incongruenze del tipo esposto, nel modello 730 occorre sempre riportare il numero dei giorni, non tenendo conto di quanto emerge dai dati del periodo. Qualora, invece, la C.U. rilasciata dall'INPS sia priva dell'indicazione dei giorni e in presenza dell'indicazione del periodo di lavoro, per il primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata, nel modello 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato. Resta fermo che il numero complessivo dei giorni non può superare 365.

## **1.6 Lavoro autonomo certificato informalmente**

### **Domanda**

Qualora nella dichiarazione precompilata non è ricompreso un reddito di lavoro autonomo ma il contribuente è in possesso di una certificazione che non rispetta i requisiti formali approvati con il provvedimento del 15 gennaio 2015, il CAF è tenuto ad indicare il reddito e scomputare le relative ritenute se dai dati indicati nella certificazione si può desumere che la tipologia di reddito appare dichiarabile nel modello 730?

### **Risposta**

Nell'ipotesi di certificazioni di lavoro autonomo rilasciate in forma libera e non trasmesse all'Agenzia delle entrate ai fini della disposizione della dichiarazione precompilata, si ritiene che i dati desunti dalla certificazione, ancorché redatta informalmente, debbano essere riportati in dichiarazione, nel caso in cui dalla certificazione emerga che il reddito rientra tra quelli che possono essere dichiarati con il modello 730.

## **1.7 Termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730**

### **Domanda**

Qual è il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (comunicato stampa 12 febbraio 2015)?

### **Risposta**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, per il primo anno, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni. Si ritiene che queste certificazioni debbano essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.

## **2. CIRCOLARE 25/E – CHIARIMENTI SUL REGIME DI VANTAGGIO PER EXPO 2015**

L'Agenzia delle Entrate, in data 7 luglio 2015, con la Circolare 25/E, che segue alla Circolare 26/E del 7 agosto 2014, ha riportato delle nuove FAQ concernenti ulteriori chiarimenti in materia fiscale in relazione all'evento EXPO Milano 2015. Le domande sono pervenute sia tramite Desk, messo a disposizione dall'Agenzia stessa, sia mediante istanze di interpello.

### **2.1 Sub-appalti nel settore edile – “reverse charge”**

#### **Domanda**

La circolare n. 26/E del 2014, al paragrafo 7, chiarisce che le operazioni aventi ad oggetto la realizzazione e lo smontaggio dei Padiglioni di Expo Milano 2015 sono considerate “prestazioni relative ad un'attività fieristica e di esposizione”. Si chiede se, con specifico riferimento ai servizi di realizzazione di tali Padiglioni, forniti nell'ambito di contratti d'appalto da subappaltatori, sia applicabile o meno il meccanismo del “reverse-charge” di cui all'articolo 17, comma 6, lett.a), del D.P.R. 633/72.

#### **Risposta**

La qualifica delle operazioni relative alla realizzazione e allo smontaggio dei Padiglioni resa nella circolare n. 26/E del 2014 non assume valenza di carattere generale, bensì rileva soltanto ai fini dell'individuazione del luogo in cui detti servizi devono essere, in linea di principio, assoggettati ad IVA (i.e. ai fini della rilevanza territoriale dei

servizi). In altri termini, la qualificazione dei servizi in argomento nei termini anzidetti non attiene alla natura intrinseca degli stessi, i quali – se riconducibili ad attività comprese nella sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e se territorialmente rilevanti in Italia – possono ricadere, ai fini dell'assolvimento della relativa imposta, nell'ambito di applicazione del sistema del reverse-charge, al ricorrere, ovviamente, di tutte le condizioni richieste dall'articolo 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (i.e. esistenza di un rapporto di subappalto e appartenenza di entrambi i soggetti passivi del rapporto al comparto dell'edilizia). In proposito, tenuto conto del carattere temporaneo dei Padiglioni espositivi, in quanto si tratta di strutture destinate ad essere demolite/smantellate al termine dell'esposizione universale, i servizi relativi alla costruzione degli stessi possono, in linea di principio, essere compresi nell'ambito dell'attività per la realizzazione di costruzioni di natura temporanea di cui alla sezione F della Tabella ATECO 2007. Per maggiore chiarezza si consideri il seguente esempio. Un'impresa di costruzioni italiana (i.e. appaltatore principale) stipula un contratto di appalto con un "General Contractor" estero per la realizzazione di un Padiglione espositivo. L'impresa italiana a sua volta affida in sub-appalto a società specializzate italiane parte degli interventi oggetto del citato contratto di appalto. Ritenendosi verificati, nei termini anzidetti, i presupposti per l'applicazione del sistema dell'inversione contabile previsto per il settore edile, l'IVA relativa alle prestazioni di servizi rese all'appaltatore principale dalle società subappaltatrici - alle quali è stata affidata parte dei lavori di costruzione del Padiglione - dovrà essere assolta secondo il citato meccanismo.

## **2.2 Rimborsi IVA**

### **Domanda**

L'impresa Alfa è una società italiana alla quale diversi Commissariati Generali di Sezione hanno dato l'incarico di curare "chiavi in mano" la loro partecipazione ad Expo Milano 2015. Ciò comporta la necessità per la stessa di acquistare beni e servizi legati alla costruzione dei relativi Padiglioni espositivi (servizi edili), nonché beni e servizi legati alla gestione e smantellamento dei medesimi (utenze, catering, manutenzione, ecc.). L'impresa Alfa quindi corrisponderà ai propri fornitori l'IVA in relazione ai beni e servizi acquistati ma riaddebiterà tali beni e servizi ai Commissari Generali di Sezione in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, Accordo BIE. Al riguardo si chiede di conoscere:

1. se sia possibile considerare le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate in regime di non imponibilità ai Commissari Generali di Sezione nel computo dell'aliquota media per la richiesta di rimborso IVA infrannuale;

2. in caso di risposta affermativa, se tale fattispecie possa rientrare nelle situazioni in cui è previsto il rimborso IVA prioritario;
3. se esistano eventuali ulteriori soluzioni o procedure per ovviare alla formazione di un rilevante credito IVA in capo ad Alfa.

## **Risposta**

Per determinare l'aliquota media di cui all'articolo 30, comma 3, lett.a) del D.P.R. n. 633 del 1972, da indicare nel modello TR, ai fini del rimborso IVA infrannuale, può tenersi conto delle operazioni non imponibili di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE. Poiché si tratta di operazioni non imponibili che non conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, possono tornare applicabili i principi enunciati con la Circolare n. 13 del 1990 (ultimo paragrafo intitolato "questioni varie"). Tale documento di prassi, infatti, chiarisce che:

1. per la determinazione dell'aliquota media relativa alle operazioni di acquisto e di vendita registrate nell'anno d'imposta occorre tener conto non soltanto di tutte le operazioni assoggettate all'IVA ma anche di quelle ad aliquota "zero";
2. al fine di che trattasi può tenersi conto di tutte quelle operazioni, anche non soggette all'imposta, a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta, escluse quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, quali quelle previste dagli articoli 7, 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Le operazioni effettuate da Alfa in regime di non imponibilità di cui all'articolo 10, comma 5, dell'Accordo BIE non sono comprese tra quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso e, pertanto, le stesse rientrano nel computo dell'aliquota media. Per quanto concerne, poi, la possibilità che Alfa sia ammessa all'erogazione prioritaria del rimborso entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, occorre verificare se la stessa rientri tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 38-bis, decimo comma, del DPR n. 633 del 1972. A tal fine si ricorda che attualmente sono ammessi alla predetta procedura:

1. i soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;
2. i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè quelli che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;

3. i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè quelli che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
4. i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè produzione di alluminio e semilavorati;
5. i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi);
6. gli operatori economici titolari del codice ATECO2007 59.14.00 (attività di proiezione cinematografica);
7. i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment").

Da quanto desumibile dal quesito, non sembra che Alfa rientri in una delle suddette categorie. Ne consegue che, per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione, Alfa potrà chiedere il rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 30 comma 3, lett.a) del citato D.P.R. n. 633 del 1972, ma non potrà accedere all'erogazione prioritaria dello stesso.

## **2.3 Personale dei partecipanti**

### **Domanda**

Un Commissariato Generale di Sezione, mediante la sua sede di Milano, assume delle persone da impiegare nella realizzazione e gestione della partecipazione dello Stato estero ad Expo Milano 2015. Tali persone usufruiscono delle esenzioni previste dall'articolo 12 dell'Accordo con il BIE?

### **Risposta**

L'articolo 12, comma 1, lett.a) dell'Accordo BIE dispone per il periodo di permanenza in Italia, "l'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità corrisposti dal Commissariato Generale di Sezione o per conto di esso" al Personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza o la residenza in Italia. Per usufruire di tale privilegio, quindi, il personale assunto dal Commissariato non deve avere la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, fermo restando che, come chiarito nella Circolare n. 26/E del 2010, il periodo di permanenza in Italia finalizzata alla partecipazione ad Expo Milano 2015 non fa acquisire la residenza fiscale in Italia al Personale delle Sezioni. L'Accordo BIE non precisa dove deve essere assunto il Personale. Può anche essere personale assunto ad esempio negli USA e distaccato a Milano. Oppure personale assunto in Italia, ma con residenza USA. Ne consegue che se il personale assunto dal Commissariato Generale ha la residenza in Italia e presta la

sua attività lavorativa in Italia, non si applica detta esenzione, anche se il personale è impiegato per Expo Milano 2015.

### **3. EQUITALIA: DAL 9 LUGLIO POSSIBILITA' DI PAGARE MEDIANTE SISAL E LOTTOMATICA ANCHE AVVISI E RATE**

Con comunicato stampa del 9 luglio 2015 Equitalia comunica l'ulteriore estensione delle modalità di pagamento per i propri servizi, allargando la possibilità di saldo anche agli avvisi di intimazione, ai piani di rateazione, ai solleciti di pagamento e agli altri atti esattoriali mediante i circuiti Sisal e Lottomatica: per usufruire di questa possibilità è sufficiente consegnare nella ricevitoria abilitata il bollettino RAV, allegato alla documentazione inviata da Equitalia.

Tramite il progetto "Reti amiche" del 2013, nato dal protocollo d'intesa tra Equitalia e le due reti di ricevitorie, sarà possibile pagare il RAV sia entro i 60 giorni, sia oltre tale data, in quanto l'importo verrà automaticamente aggiornato dai sistemi con le maggiorazioni dovute.

Per vedere tutte le ricevitorie abilitate e trovare quella più vicina a casa, è possibile consultare i seguenti link:

- [http://www.lottomaticaitalia.it//ricerca\\_pdv/ricerca\\_pdv.html](http://www.lottomaticaitalia.it//ricerca_pdv/ricerca_pdv.html)
- <http://locator.sisal.com>

### **4. RATING DI LEGALITA': AUMENTO DELLE RICHIESTE**

Alla fine del 2012 è stato approvato dal Parlamento il Rating di legalità, uno strumento attraverso il quale l'Antitrust attribuisce un punteggio da una a tre "stellette" alle imprese che hanno un fatturato minimo di euro 2.000.000 e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno 2 anni.

Il numero di "stellette" verrà attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso dalle pubbliche amministrazioni interessate. Ad esempio per ottenere una stelletta il titolare dell'azienda e gli altri dirigenti non devono avere precedenti penali o tributari, non essere stati condannati nel biennio precedente per illeciti antitrust e l'impresa deve effettuare pagamenti e transazioni finanziarie oltre i mille euro solamente tramite strumenti tracciabili. Del Rating assegnato dall'Agcm si tiene conto in sede di

concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Con il comunicato stampa del 6 luglio 2015 l'Agcm rende noto che le richieste per il rating di legalità sono in aumento, infatti nel primo semestre del 2015 le richieste presentate sono state 726 rispetto alle 1307 domande presentate in due anni e mezzo (cioè da gennaio 2013 anno in cui è entrato in vigore il provvedimento).

Sulle 726 domande pervenute gli uffici dell'Agcm sono riusciti a chiudere 513 casi, mentre 213 sono in corso di accertamento. Le attribuzioni sono state 406 con quattro rinnovi, sei conferme e cinque punteggi maggiori. L'Antitrust ha disposto 15 dinieghi, 2 revoche e oltre 75 archiviazioni per carenza di elementi.

Di seguito è riportata una tabella che evidenzia le statistiche del 2013 e del primo semestre 2015.

<b>Rating di legalità</b>		
<b>Attività svolta da gennaio 2013 al 30 giugno 2015</b>		
Richieste arrivate	1307	100%
Casi chiusi	879	67%
Casi in corso	428	33%
<hr/>		
Casi chiusi	879	100%
Attribuzioni	673	77%
Conferme Rating	23	3%
Maggior punteggio	11	1,2%
Dinieghi	28	3,2%
Sospensioni	0	0
Revoche	2	0,2%
Rinnovi	4	0,4%
Archiviati	138	15%

<b>Rating di legalità</b>		
<b>Attività svolta nei primi 6 mesi del 2015</b>		
Richieste arrivate	726	100%
Casi chiusi	513	71%
Casi in corso	213	29%
<hr/>		
Casi chiusi	513	100%
Attribuzioni	406	79%
Rinnovi	4	0,8%
Conferme Rating	6	1,1%
Maggior punteggio	5	1%
Dinieghi	15	3%
Revoche	2	0,4%
Sospensioni	0	0
Archiviati	75	14,7%

## **5. VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE: FORNITE DAL MISE LE MODALITA' DI ACCESSO**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante comunicato, ha reso noto lo stanziamento di finanziamenti, i cosiddetti Voucher per l'internazionalizzazione, a favore di micro, piccole e medie imprese che hanno l'obiettivo di inserire un Temporary Export Manager o TEM, figura professionale specializzata nello studio, progettazione e gestione dei processi e dei programmi relativi ai mercati oltreconfine.

### **5.1 I beneficiari**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del DM 15 maggio 2015, i soggetti beneficiari risultano essere tutte le PMI, in forma di società di capitali o cooperative nonché Reti di imprese tra PMI, che soddisfino i requisiti di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE.

Tali requisiti sono:

- occupazione di meno di 250 persone,
- fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro,
- oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

### **5.2 Le risorse disponibili**

Al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese sopra indicate con un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi, le risorse finanziarie stanziare ammontano a 19 milioni di euro, la cui distribuzione è suddivisa in tranche successive di 10 milioni di euro e 9 milioni di euro.

### **5.3 Come accedere al finanziamento**

Come riportato nel comunicato in esame, per avere accesso al voucher a fondo perduto di 10mila euro, l'impresa deve intervenire con un cofinanziamento di almeno 3mila euro.

Inoltre, a partire dalle ore 10.00 del 1° settembre 2015, nella sezione "*Voucher per l'internazionalizzazione*" nel sito del MISE, le imprese interessate potranno registrarsi mediante procedura informatica.

A partire, invece, dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015, si potranno avviare e completare le fasi di compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, una volta ottenuta la password di accesso alla procedura.

Infine dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 fino alle ore 17.00 del 2 ottobre 2015, le istanze di accesso finalizzate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online.

## **6. CIRCOLARE 27/E – CHIARIMENTI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA**

In data 16 luglio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 27/E, recante chiarimenti in materia di collaborazione volontaria.

La nuova procedura, introdotta dalla Legge 186/2014, ha la finalità di far collaborare il contribuente ed il Fisco per fare emergere i redditi (attività finanziarie e/o investimenti) detenuti all'estero e non dichiarati o dichiarati solo in parte, consentendo ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con uno sgravio della sanzioni a proprio carico, nonché l'esclusione della punibilità penale per i delitti in materia di dichiarazione e di pagamento di imposte.

Fra i temi affrontati dalla suddetta circolare, su richiesta dei professionisti e della stampa specializzata, vi sono:

1. Ambito soggettivo della collaborazione volontaria;
2. Ambito oggettivo della collaborazione volontaria.

### **6.1 Ambito soggettivo**

L'obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale nasce in relazione al requisito soggettivo della detenzione delle attività estere. Il conferimento di una delega ad operare su di un rapporto all'estero senza alcuna limitazione equivale per il delegato alla detenzione dei valori presenti su detto rapporto, a prescindere dal fatto che questi effettui o meno delle operazioni.

In via generale, i delegati, sebbene non siano i titolari effettivi delle attività finanziarie, sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Ad essi, tuttavia, non può essere attribuito alcun reddito connesso alle attività stesse. Di conseguenza, questi non saranno obbligati a far emergere eventuali maggiori imponibili non connessi con le suddette attività, mentre saranno obbligati a far emergere eventuali ulteriori attività della specie che detengono o hanno detenuto all'estero in un qualsiasi periodo d'imposta ancora aperto.

Esistono delle fattispecie di procura in cui tale requisito soggettivo viene meno:

A) il soggetto è stato delegato ad effettuare su di un conto estero operazioni che, per la loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto. Ad esempio, non è tenuto alla compilazione del quadro RW l'amministratore di una società di capitali che ha potere di firma su conti correnti esteri della società stessa dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che ha la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiario dei relativi redditi. Nel caso in cui,

invece, il rapporto finanziario non risulti dalle scritture contabili, l'amministratore è tenuto alla compilazione del quadro RW doppio.

B) la delega comporti delle limitazioni tali da escludere il delegato dal percepirne i redditi (non si possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti).

## **6.2 Ambito oggettivo**

La circolare precisa che le violazioni del quadro RW possono essere regolarizzate tramite l'istituto del ravvedimento operoso, a condizione che la dichiarazione dei redditi cui la violazione si riferisce sia stata validamente presentata.

Per quanto riguarda le quantificazioni conto titoli in valuta estera, si devono seguire i criteri dalle norme vigenti in ciascun singolo periodo di imposta. Per la determinazione del controvalore in euro, occorre inserire nel quadro RW:

- fino al periodo d'imposta 2012: cambio medio annuale;
- dal periodo d'imposta 2013: cambio medio mensile.

Il denaro contenuto nelle cassette di sicurezza rientra nell'ambito oggettivo della procedura di collaborazione volontaria, sia che le stesse siano detenute in Italia (la collaborazione volontaria cd. "nazionale", infatti, consente al contribuente di regolarizzare eventuali inadempienze dichiarative e violazioni fiscali in materia di IRES/IRPEF, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA, 770, in riferimento a periodi d'imposta ancora accertabili), sia che siano detenute all'estero.

La circolare descrive il caso di un contribuente che ha presentato la dichiarazione per il 2009 e che detiene una cassetta di sicurezza in Italia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell'anno. La fattispecie non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale.

Tale denaro dovrà, invece, essere indicato nella relazione accompagnatoria della procedura di collaborazione volontaria internazionale se era già stato detenuto in un Paese "black list" in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, in un periodo d'imposta ancora accertabile. La prova della disponibilità in Italia del denaro deve essere data attraverso il versamento dello stesso su di un conto corrente appositamente aperto presso un intermediario finanziario.

## **7. CONGEDO PARENTALE DOPO IL D.LGS.80/2015: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEL PERIODO TRANSITORIO**

La riforma dell'art.32 del D.lgs. 151/2001 consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

Con Messaggio n.4576 del 06/07/2015, l'INPS comunica che, nell'attesa che gli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on-line vengano adeguati, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello presente sul sito internet dell'Istituto seguendo il seguente percorso:

[www.inps.it](http://www.inps.it) - modulistica - digitare nel campo "ricerca modulo": SR23

### **Si ricorda che...**



La domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015. La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita solo per il mese di luglio 2015. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell'aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on-line. Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

## **8. JOBS ACT – D.LGS.81/2015: LAVORO ACCESSORIO**

### **8.1 Il lavoro accessorio**

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000,00 euro (rivalutati annualmente) nel corso di un anno civile. Fermo il limite dei 7.000 euro, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.000,00 euro, rivalutati annualmente.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile (rivalutati annualmente), da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Le disposizioni di cui al c.1 dell'art. 48 D.lgs. 81/2015 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art.34, c.6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2015.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 165 del 2001.

Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti potranno acquistare esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

I committenti non imprenditori o professionisti potranno acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

In attesa dell'emanazione del decreto del MLPS che fisserà i valori nominali delle prestazioni di lavoro accessorio, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il concessionario (INPS e agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 276 del 2003) provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali potrà essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

### **Si ricorda che...**



In considerazione delle particolari condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, potrà stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

## **8.2 Comunicazione**

I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

A tal proposito, in data 25/06/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato, con nota n.33\_0003337, che "Al fine dei necessari approfondimenti in ordine alla attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, si informa che la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure".

### **Si ricorda che...**



Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **9. NASPI: PROFILI CONTRIBUTIVI**

L'INPS con Messaggio n.4441 del 30/06/2015 illustra i profili contributivi specificando che il D.lgs. 22/2015 non introduce novità riguardo la contribuzione NASpI, limitandosi ad affermare, attraverso la disposizione contenuta nell'articolo 14, che "Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili". Conseguentemente, rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto dall'art.2 della legge 92/2012 che ricomprende il contributo ordinario, addizionale e di licenziamento:

- contributo ordinario: stabilito nella misura complessiva di 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978). Sul contributo base (1,31%) trovano applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro.

- contributo addizionale: pari all'1,40% della retribuzione imponibile ed è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Sono esclusi dall'obbligo del relativo versamento alcune categorie di soggetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, c. 29 della legge n. 92/2012. Si ricorda che l'articolo 2, c. 30 della legge n. 92/2012 ne prevede la restituzione al datore di lavoro, nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato. A decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale. Con riferimento alle trasformazioni/stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno, si precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell'esonero ex art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove spettante.

- contributo di licenziamento: riguardo al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che per le interruzioni realizzatesi da "maggio 2015", la soglia annuale del contributo di cui all'art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l'importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi - è di € 1.469,85. Per il periodo 2013 - 2015 non opera l'obbligo contributivo nelle seguenti situazioni:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Restano escluse dal contributo in questione anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria (situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all'articolo 4 della legge n. 92/2012).

Infine, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 2, c. 33, della legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del contributo di licenziamento i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art.5, c.4, della legge n. 223/91.

### **9.1 incentivo per assunzione di percettori dell'indennità ASPI/NASpI**

Continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell'indennità NASpI (ex ASpI).

## Si ricorda che...



L'incentivo:

- è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis";
- trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine;
- riguarda anche lavoratori destinatari della prestazione, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo all'indennità ma non l'abbiano ancora percepita;
- non spetta qualora l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale (art.4, c.12, lett.a), della legge n. 92/2012);
- ricorrendone i presupposti, è cumulabile con il regime di esonero di cui all'art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 10. CIRCOLARE 129/INPS – GARANZIA GIOVANI

Alla luce delle modifiche intervenute sull'incentivo "Garanzia Giovani", l'INPS, con la Circolare n. 129 del 26/06/2015, fornisce chiarimenti in materia.

Il Decreto Direttoriale n. 11/2015 ha ammesso all'incentivo nuovi contratti:

- Apprendistato professionalizzante (l'INPS precisa che anche per i rapporti di apprendistato stagionali è riconosciuto il beneficio concesso per le assunzioni a tempo indeterminato. Ovviamente lo stesso andrà riproporzionato nel caso di assunzioni inferiori a 12 mesi);
- Proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi.

Ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è necessario che l'assunzione sia stata preceduta dall'iscrizione del giovane al programma.

## 10.1 Contratti di somministrazione

Anche chi somministra può fruire del bonus Garanzia Giovani. In tal caso l'agenzia somministratrice dovrà detrarre dal costo del lavoro addebitato all'utilizzatore l'importo riconosciuto.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "de minimis" si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.

**INPS**



**Decreto Direttoriale  
n.169/2015**

Il Decreto Direttoriale n. 169/2015 precisa che le aziende potranno beneficiare degli incentivi anche sfiorando il limite del regime "de minimis" a patto che l'assunzione comporti un incremento netto dell'occupazione.

## 10.2 Cumulo con altri incentivi

